

13886/05
11203/05

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:

[redacted] tutti
elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell'avv.
[redacted], che li rappresenta e difende per a margine dell'atto di
citazione;

ATTORI IN OPPOSIZIONE

contro:

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende
per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 30.06.2005 come da fogli
allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 4.12.2003 n. 1485 il Tribunale di Milano, in accoglimento di ricorso
depositato in data 8.10.2003, ingiungeva ai sig.ri [redacted]
[redacted] di pagare alla sig.ra [redacted] la somma di lire [redacted] pari a €
[redacted] oltre interessi e spese di lite, a titolo di ripetizione di quanto indebitamente
dalla stessa versato ai sig.ri [redacted] in esecuzione di contratto preliminare
tra loro stipulato del 22.11.93 e dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di Milano con
sentenza del 12.11.2002 n. 2668.

Avverso detto decreto ingiuntivo di condanna, notificato il 13.02.2004, i sig.ri [redacted]
[redacted] proponevano opposizione con atto di citazione notificato il 23.04.2004, con
cui convenivano in giudizio la sig.ra [redacted] ed esponevano che la citata sentenza
della Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva

dichiarato la nullità del contratto preliminare stipulato tra le parti, avendo accertato, da un lato, che le effettive controparti erano i sig.ri [redacted] loro creditori, mentre la sig.ra [redacted] era mera contraente interposta, e, sotto altro profilo, che il contratto dissimulava un patto commissorio a favore dei sig.ri [redacted] la sig.ra [redacted] sottolineavano gli opposenti, aveva svolto un ruolo meramente apparente e nessuna somma aveva versato in realtà a favore dei sig.ri [redacted]. Tutto ciò premesso gli opposenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, la compensazione tra quanto eventualmente dovuto e la somma di € [redacted], dovuta dalla sig.ra [redacted] a saldo delle spese processuali liquidate a loro favore ed carico della predetta dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 2668/02.

L'opposta, regolarmente costituita, osservava che, a prescindere dalla simulazione del contratto preliminare 22.11.1993, ella aveva realmente versato agli attori opposenti le somme di cui chiedeva la restituzione mediante due assegni bancari che produceva in copia, come attestato dalle quietanze del 22.11.93 e 6.2.95 sottoscritte dagli attori; in particolare, il secondo versamento era stato fatto in coincidenza con la scadenza della cambiale emessa dai sig.ri [redacted] a favore della sig.ra [redacted] cosa che induceva a ritenere che gli opposenti lo avessero utilizzato per l'estinzione del debito sottostante.

L'opposta, oltre alla conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva la condanna delle controparti a corrispondere gli interessi legali dal giorno della percezione delle somme medesime oppure dalla domanda di nullità del contratto preliminare anziché, come ritenuto con il decreto, dalla data della sentenza della Corte d'Appello.

La sig.ra [redacted] non prendeva posizione in ordine alla domanda subordinata formulata dagli attori, di pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza suddetta.

Con provvedimento del 17.06.2004 questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 184 c.p.c. e depositata il 15.2.2005, l'opponente puntualizzava che il secondo degli assegni consegnati agli opposenti, per l'importo di lire [redacted] era stato da costoro ceduto al sig. [redacted] rappresentante della figlia [redacted] (creditrice degli opposenti) all'evidente fine di estinguere il debito portato da una cambiale invero restituita; precisava che il sig. Davini non aveva posto all'incasso tale assegno per operare una compensazione con un debito che la sig.ra [redacted] a sua volta aveva nei confronti della sig.ra [redacted] per lire [redacted] per un prestito ricevuto nel maggio 1993.

L'istruttoria comportava la produzione di documenti, mentre le prove orali venivano ritenute superflue o inammissibili.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, depositate e scambiate le comparse conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'antefatto della presente controversia non può che essere ricostruito nei termini risultanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2668 del 8.10.2002, resa nel contraddittorio di tutte le parti del presente giudizio e passata in giudicato.

Si legge nella sentenza: "In data 22.11.1993 la [redacted] concludeva, in qualità di promissaria acquirente, un preliminare di compravendita con il quale si impegnavo a corrispondere agli odierni appellanti (i.e. [redacted] per il futuro acquisto (da stipularsi con rogito notarile entro il 7.2.1996) di due unità immobiliari di loro proprietà al prezzo poi determinato in lire [redacted] versando all'atto della firma del preliminare la somma di [redacted] e in seguito l'ulteriore somma di lire [redacted] in data 6/2/1995, giorno in cui scadeva una cambiale ipotecaria di pari importo emessa dagli odierni appellanti in favore di [redacted]. Nella stessa data di stipula del preliminare [redacted] padre di [redacted], sottoscriveva una controdiagnarazione con la quale si impegnavo a far annullare il preliminare medesimo qualora gli appellanti avessero saldato entro il 7.2.96 (e cioè la stessa data fissata per la stipula del rogito) un loro debito di lire [redacted]."

Sulla base di tali circostanze di fatto, la Corte ravvisava nel contratto dedotto una fattispecie di simulazione soggettiva ed oggettiva, ed in particolare riteneva che il contratto non tendeva al trasferimento degli immobili dai sig.ri [redacted] a favore della sig.ra [redacted] bensì a creare a favore dei sig.ri [redacted] (effettivi contraenti) una garanzia del credito da loro vantato nei confronti dei sig.ri [redacted] e che la presenza della sig.ra [redacted] realizzava una interposizione fittizia di persona nel contratto, in quanto funzionale alla dissimulazione di patto illecito nell'apparente contratto conforme a diritto.

In particolare, la Corte indicava la prova dell'intento delle parti di costituire una garanzia reale a favore dei sig.ri [redacted] configurante patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., nella controdiagnarazione contestualmente rilasciata da [redacted] e individuava la conferma di ciò e della consapevole intromissione della sig.ra [redacted] nella operazione, tra l'altro, nel fatto che vi era coincidenza tra data e cifra del secondo versamento effettuato da quest'ultima il 6.2.1995 con l'importo [redacted] e la data di scadenza della cambiale emessa dai sig.ri [redacted] a favore di [redacted]. La Corte d'Appello inoltre evidenziava che la volontà espressa dalla sig.ra [redacted] rendersi acquirente dell'immobile nonostante l'esistenza di ipoteca gravante su di esso, la mancata menzione di tale ipoteca nel preliminare e l'assenza di alcuna previsione in ordine alla liberazione dell'immobile medesimo erano spiegabili solo alla luce della mancanza nella [redacted] di un interesse effettivo all'acquisto.

Infine, va sottolineato che la Corte d'Appello escludeva che le parti avessero inteso dare luogo ad una datio in solutum, nel senso che il trasferimento del bene alla sig.ra [redacted] doveva essere il frutto di una determinazione volontaria dei sig.ri [redacted] finalizzata ad estinguere il proprio debito, perché "la cosa sarebbe stata dichiarata nel preliminare e non vi sarebbe stata alcuna ragione per formare la separata dichiarazione in data 22.11.1993 di [redacted]. La tesi della datio in solutum in favore di un terzo è poi in contrasto con il comportamento processuale della [redacted] che non ha confermato né menzionato la sussistenza di questa ipotesi ed ha negato qualunque pattuizione con i creditori [redacted]."

Alla luce della sentenza in questione, risulta dunque assodato che la sig.ra [redacted] ha rivestito il ruolo di contraente fittiziamente interposta, come tale non destinataria degli effetti del contratto in cui apparentemente figurava parte; in particolare risulta che la stessa ha partecipato al contratto preliminare al limitato scopo di contribuire a creare l'apparenza di un negozio lecito, diverso da quello vietato voluto dalle parti effettive (cioè dai sig.ri [redacted], che, partecipando in prima persona al preliminare avrebbero troppo apertamente rivelato il patto commissorio), mentre è stata esclusa la volontà della sig.ra [redacted] diretta ad acquisire la proprietà degli immobili o ad assumere ruoli ulteriori rispetto a quelli funzionali alla simulazione. Contrariamente a quanto

prospettato dall'opposta, poi, non emerge affatto che ella si sia impegnata a procurare ai sig.ri [redacted] mediante il versamento di rate di prezzo, la provvista necessaria a far fronte al debito di costoro; al contrario, siffatta ipotesi, presupponendo una partecipazione effettiva e non solo apparente al negozio, è inconciliabile con la statuizione della Corte d'Appello, che ha ritenuto e dichiarato la simulazione soggettiva ed oggettiva del contratto preliminare.

Del resto, proprio l'esistenza del patto commissorio (come esplicitato nella controdeklarazione coeva al contratto preliminare) esclude che la sig.ra [redacted] abbia versato in concreto agli opposenti rate di prezzo, utilizzate da costoro per pagare a loro volta il debito verso i sig.ri [redacted] infatti, non è ragionevole pensare che la sig.ra [redacted] si sia prestata a fornire ai [redacted] il denaro occorrente a pagare il debito verso i [redacted] quando la prospettiva era di non realizzare il trasferimento della proprietà dell'immobile proprio se quel debito si fosse estinto.

Il fatto evidenziato dall'opponente, che i sig.ri [redacted] abbiano restituito la cambiale scaduta in data coincidente con l'apparente versamento di lire [redacted] non prova che vi sia stato un versamento a loro favore impiegato per pagare l'importo della cambiale; tale circostanza è piuttosto compatibile con l'assenza di versamenti da parte dei [redacted] (e quindi della mancata acquisizione del denaro occorrente), laddove nel meccanismo del patto commissorio il mancato pagamento della cambiale comportava l'imputazione del relativo importo a rata per il prezzo della simulata compravendita.

Decisivo è considerare che i due assegni emessi dalla sig.ra [redacted] favore degli opposenti, e asseritamente consegnati per i versamenti indicati come effettuati il 22.11.93 e 6.2.95, rispettivamente per [redacted] lire, non sono stati messi all'incasso dai sig.ri [redacted] Sarebbe stato agevole per l'opposta documentare l'incasso degli assegni da parte degli opposenti o la girata da loro effettuata, mediante produzione in giudizio di copia integrale degli assegni stessi e degli estratti-conto del proprio conto corrente bancario; invece ella ha addirittura ammesso esplicitamente con riferimento al secondo assegno che il titolo non è mai stato presentato all'incasso e che, pertanto, non vi è mai stato passaggio di denaro tra la sig.ra D'Urso e gli opposenti, cosa che esclude la pretesa di restituzione.

Ciò conferma che l'emissione degli assegni, e le relative ricevute sottoscritte dagli opposenti il 22.11.93 e 6.2.95, costituiva un tassello del disegno simulatorio volto a mascherare il patto commissorio.

Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato.

L'accoglimento della domanda principale esime dall'esaminare quella subordinata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo di condanna n. 1485/2003 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.12.2003 depositato il 21.1.2004 nei confronti di [redacted] ed a favore di [redacted] condanna la sig.ra [redacted] alla rifusione a favore degli opposenti delle spese di causa che si liquidano in complessivi € [redacted] di cui [redacted] per spese, € [redacted] per diritti di procuratore, € [redacted] per onorari di avvocato e € [redacted] per rimborso forfetario spese generali) oltre IVA e CPA sugli importi imponibili

Così deciso in Milano il 29.12.2005

Il Giudice
dott. Lucia Formica

